

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: [www.studioragosta.com](http://www.studioragosta.com)

E-MAIL: [consulenzafiscale@studioragosta.com](mailto:consulenzafiscale@studioragosta.com) - [studioragosta@libero.it](mailto:studioragosta@libero.it)

[consulenzalavoro@studioragosta.com](mailto:consulenzalavoro@studioragosta.com)

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI  
LORO SEDI  
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 25/03/2021

### **CIRCOLARE N.5 /2021**

In G.U. n.70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, cd. "Decreto Sostegni"; le principali novità in materia di lavoro e fiscale sono le seguenti:

#### **PROROGA CIG ORDINARIA E IN DEROGA**

L'art. 8 proroga la cassa integrazione Covid-19, aggiungendo ulteriori settimane di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, mantenendo la distinzione tra tipologie di datori di lavoro:

- Per le aziende destinatarie della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO-Industria) il Decreto prevede ulteriori 13 settimane da fruire nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021, che si accodano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. In tal modo il primo semestre del corrente anno potrà essere quasi integralmente coperto da ammortizzatori sociali (25 settimane su 26 di calendario);
- Per le altre aziende (Commercio e Servizi) destinatarie di assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), il Decreto prevede ulteriori 28 settimane da fruire nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Per tutti i trattamenti di integrazione salariale i datori di lavoro sono esonerati dal contributo addizionale; viene eliminato l'esonero contributivo concesso in alternativa all'utilizzo delle integrazioni salariali emergenziali. Inoltre il Decreto Sostegni prevede che la domanda di Integrazione Salariale potrà essere presentata per tutti i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

Un'importante novità delle integrazioni salariali del decreto Sostegni è costituita dalla possibilità per tutti i datori di lavoro di anticipare la prestazione dell'INPS in luogo del pagamento diretto da parte dell'Istituto, possibilità che fino ad oggi era consentita solo ai datori di lavoro che accedevano alla CIGO o al FIS.

#### **BLOCCO LICENZIAMENTI**

Viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

- fino al 30 giugno 2021, per i datori di lavoro delle aziende che utilizzano le settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO-Industria);
- fino al 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro (Commercio e Servizi) che utilizzano le settimane di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno Ordinario (FIS).

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

### **NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

L'art. 1 (commi da 1 a 9) prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.

Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Restano esclusi dall'agevolazione:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue (scaglioni riferiti all'annualità 2019):

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi.

In ogni caso, l'importo massimo spettante non potrà superare i 150.000 euro.

A scelta irrevocabile, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Le modalità di effettuazione della richiesta, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **ANNULLAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO**

Il comma 4 dell'art. 4 del Decreto Sostegni prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):

- alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sono escluse dall'annullamento le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'IVA riscossa all'importazione.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI**

L'art. 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno 2019, e consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Tale misura agevolativa riguarderà esclusivamente le comunicazioni elaborate entro il 31/12/2020 e non inviate a causa della sospensione delle notifiche dovuta al Covid-19; sarà la stessa Agenzia delle Entrate che verificherà i requisiti del calo di fatturato ed invierà le comunicazioni già abbattute degli importi riferiti alle voci precedentemente indicati.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

**STUDIO RAGOSTA**